

REGIO DECRETO

R.D. 18 giugno 1931, n. 773  
(Gazz. Uff., 18 giugno 1931, n. 146)

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**

Vittorio Emanuele III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il Governo del Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato;

Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.<sup>1</sup>

(Omissis.)

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie,  
tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

Capo I

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 68<sup>2, 3</sup>

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. (Comma così modificato dall'art. 7, c. 8 bis, del D.L. 08/08/2013 n. 91, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 07/10/2013, n. 112. N.d.R.)

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69



<sup>1</sup> Vedasi anche il RD 06/05/1940 n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza.” .N.d.R.

<sup>2</sup> Vedasi, in merito alla configurabilità come “pubblico spettacolo” e/o “trattenimento pubblico” le manifestazioni politiche e/o sindacali, il chiarimento prot. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31/10/1997. N.d.R.

<sup>3</sup> Vedasi, in merito all’assoggettabilità di manifestazioni e luoghi all’aperto, aperti al pubblico, ai controlli delle Commissioni sui locali di pubblico spettacolo, il chiarimento prot. n° 0016096-078/032101 01 4109 037 del 15/11/2010. N.d.R.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. (Comma così modificato dall’art. 7, c. 8 bis, del D.L. 08/08/2013 n. 91, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 07/10/2013, n. 112. N.d.R.)

(Omissis)

Art. 71.

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati. (Comma così modificato dall’art. 7, c. 8 bis, del D.L. 08/08/2013 n. 91, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 07/10/2013, n. 112. N.d.R.)

(Omissis)

Art. 80<sup>4</sup>

L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

(Omissis)